



Riunione del 20 marzo 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 45**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente -Relatore

32.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ENNIO UMBRIANO**, nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo VBA Firenze
- **Pallavolo VBA Firenze**, in persona del Presidente *pro tempore*

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **UMBRIANO Ennio**: *"nella qualità di Presidente del sodalizio ASD Pallavolo VBA Firenze per avere in data 12 ottobre 2012 effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Marta Rossi senza dall'atleta fosse mai stato sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla suddetta società; in data 12 ottobre 2012 effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Claudia Falletta senza dall'atleta fosse mai stato sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla suddetta società; in data 05 ottobre 2012 effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Giulia Biancalani senza dall'atleta fosse mai stato sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla suddetta società, con violazione dell'art. 16 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "Il Presidente della Società che esegue on line il prestito ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta".*

- **ASD Pallavolo VBA Firenze**: *"In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 20 Marzo 2013, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati:

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalle comunicazioni del 22/11/2013, 03/12/2013 e 12/12/2013, inviate alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nelle quali veniva rilevato che le atlete Marta Rossi, Claudia Falletta e Giulia Biancalani, avevano fatto pervenire una comunicazione ciascuna, a mezzo delle quali richiedevano la revoca dell'omologa tesseramento e l'annullamento del prestito effettuato dalle rispettive società di appartenenza al sodalizio ASD pallavolo VBA Firenze, allorché tutte le atlete affermavano di non aver mai sottoscritto un modulo di prestito alla predetta società ASD pallavolo VBA Firenze.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 05/10/2012 e 12/10/2012, il prestito *on line* delle suddette atlete, revocava l'omologa di ogni prestito perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella memoria inviata.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che riguardano aspetti secondari con l'oggetto delle contestata violazione.

Considerato, peraltro, che gli esposti inviati direttamente dalle atlete, evidenziano la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al prestito e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato UMBRIANO Ennio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 90 ed a carico del sodalizio ASD Pallavolo VBA Firenze, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is positioned below the printed name of the president.

Roma, 18 Aprile 2013